



Ministero della Giustizia



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Ministero

Istruzione

Università

Ricerca

CONVENZIONE QUADRO

FRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

**Tirocinio per l'accesso svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per
il conseguimento della laurea in giurisprudenza**

Il Ministro della giustizia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il
Presidente del Consiglio nazionale del Notariato

Visti

- l'art. 5, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella parte in cui dispone che:
«L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi»;
- l'art. 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. 1326, che così dispone: «Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti. La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d'interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interrompe»;

